



## REGIONE SICILIANA

## ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

## DIPARTIMENTO AMBIENTE

## L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, convertito in legge costituzionale 26.02.1948, n. 2, e le successive leggi costituzionali di modifica;
- VISTA la Legge Regionale 10.04.1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTA la Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27.06.1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 03.03.1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26.05.2003;
- VISTO l'art. 91 "Norme sulla valutazione d'impatto ambientale" della Legge Regionale 03.05.2001, n. 6 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001";
- VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque del 29.05.2002 "Linee guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio";
- VISTO il Decreto M.A.T.T.M. 29.01.2007 "Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione di rifiuti, per le attività elencate nell'Allegato 1 del Decreto Legislativo 18.02.2005, n. 59";
- VISTA la Legge Regionale 08.04.2010, n. 9 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii.;
- VISTA la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13.12.2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTO il Decreto M.A.T.T.M. 10.08.2012, n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo";
- VISTO il Protocollo attuativo per assicurare la continuità amministrativa in materia di autorizzazione integrata ambientale, ex art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in dipendenza dell'entrata in vigore della L.R. 09.01.2013, n. 3 "Modifiche alla legge regionale 08.04.2010, n. 9 in materia di gestione integrata dei rifiuti", stipulato il 04.04.2013 tra il Dipartimento Regionale dell'Ambiente di questo Assessorato e il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il D.D.G. n. 214 del 25.03.2013 che apporta modifiche al funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 48 del 26 febbraio 2015;
- VISTO l'atto di indirizzo Assessoriale n. 1484 del 11 marzo 2015;

- VISTA** la nota prot.n. 12333 del 16.03.2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26.2.2015;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza delle regioni i progetti di cui all'Allegato III alla Parte Seconda del suddetto Decreto, i progetti di cui all'Allegato IV relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione che ricadono anche parzialmente all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge n. 394/1991, nonché i progetti sempre di cui all'allegato IV per i quali si valutano possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente a conclusione della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 sempre del 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il rapporto istruttorio prot. n. 41416 del 11/09/2015 del Servizio VIA-VAS;
- CONSIDERATO** che: l'area d'interesse non interessa né direttamente e né indirettamente zone umide, zone montuose o forestali, riserve e parchi naturali, zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri, zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, zone nelle quali gli standard di qualità fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati, zone a forte densità demografica, zone di importanza storica, culturale o archeologica né territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 228/2001;
- VALUTATO** mediante l'analisi delle caratteristiche delle componenti e dei fattori ambientali allo stato attuale, degli impianti potenziali e delle misure di mitigazione già previste e da prevedere in fase esecutiva, che l'esercizio delle proposte attività di smaltimento di rifiuti non comporterà un'alterazione significativa dell'ambiente circostante;
- FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;
- EFFETTUATA** la procedura di verifica prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

#### DECRETA

L'esclusione dalla procedura di VIA regionale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del progetto della ditta "MYLECO s.a.s Contrada Tagliatore del Comune di Pace del Mela relativa alla attività di stoccaggio dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi ", purché si ottemperino le seguenti prescrizioni:

1. Il proponente è onerato di realizzare lungo tutto il perimetro del lotto di progetto una barriera arborea utilizzando una quantità di esemplari di specie arboree adeguata a rendere la medesima barriera una efficace misura di mitigazione dell'impatto visivo, nonché nei confronti delle emissioni di polveri e rumori, a vantaggio delle aree circostanti, utilizzando anche nuove tecniche che prevedono la piantumazione di essenze vegetali capaci di trattenere le polveri sottili presenti in atmosfera.
2. Per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute negli Allegati alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
3. Al fine di evitare i rischi derivanti da accidentali sversamenti di sostanze potenzialmente inquinanti per il suolo ed il sottosuolo (carburanti, lubrificanti, detersivi ecc.) il deposito delle stesse, potrà avere luogo esclusivamente solo nelle apposite aree impermeabilizzate e/o attrezzate;
4. I contenitori e/o serbatoi utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. Il periodo di stoccaggio dei rifiuti non deve superare i tempi medi consentiti dalla normativa vigente.
5. Lo stoccaggio e la distribuzione dei rifiuti all'interno del capannone dovrà essere effettuata in maniera tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere tutti i contenitori di rifiuti, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza dell'impianto, nonché di consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il proponente dovrà pianificare ed attuare, di concerto con A.R.P.A. Sicilia - Dipartimento provinciale di Messina, una campagna di monitoraggio del rumore, delle acque sotterranee e delle acque provenienti dalle aree di stoccaggio e di movimentazione dei rifiuti, nonché il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa in materia di qualità dell'aria.

Qualora dalle misurazioni periodiche eseguite nell'ambito della suddetta campagna risultasse il superamento dei limiti di legge, l'attività di gestione dei rifiuti svolta nell'impianto dovrà essere sospesa fino all'adozione di idonee misure che dovranno preventivamente essere autorizzate da questo Assessorato.

Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della fase di verifica di assoggettabilità, questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento stabilendone i termini e le modalità.

Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato per intero sia sul sito istituzionale di questo Assessorato in ossequio all' art. 68 della L.R. 12.8.2014, n. 21, sia sul portale SI-VVI del sito istituzionale di questo Assessorato ai sensi della lettera b) del comma 7 dell'art. 20 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana si trasmetterà triplice copia dell'estratto del presente provvedimento affinché, ai sensi della lettera a) del comma 7 dell'art. 20 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. si provveda alla sua pubblicazione.

Palermo, li 9 FEB. 2013

L' Assessore  
Dott. Maurizio Crispino

